

Relazione Istruttoria e proposta di deliberazione

Esercizio Finanziario 2025

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Premesso che:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" definisce in modo puntuale le fasi, gli attori e i tempi del processo di formazione del bilancio di previsione;
- entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta comunale predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati;
- ai sensi dell'art. 172, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al bilancio di previsione sono indicate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 di istituzione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999;
- le successive modificazioni apportate al sopraindicato Decreto Legislativo ed in particolare dall'art. 1, commi 142 e 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 ed dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge del 27 dicembre 2000, n. 296, che recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Vista la Legge del 27 luglio 2000, n. 212, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente”;

Visto il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011), ed in particolare l'articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 78 del 10.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Conferma aliquota addizionale comunale all'irpef anno 2025”;

Ritenuto necessario confermare per l'anno 2026, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF già determinata per l'anno 2025 nella misura dello 0,80%, confermando altresì l'esclusione dell'applicazione di esenzioni correlate all'ammontare del reddito imponibile;

Considerato che le delibere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la

delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2022 del 14/06/2022 è stato deliberato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Afragola ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.03.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

RITENUTO che l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI:

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.
- l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e che l'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all'IRPEF al Consiglio Comunale.

CONSIDERATO che si intende procedere alla conferma della percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026;

DATO ATTO che il gettito previsto per gli anni precedenti pari ad € 3.550.000,00 risulta totalmente incassato, si ritiene che si raggiungerà la medesima cifra anche per il 2026;

DATO ATTO inoltre che tale deliberazione non è soggetta al parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 come chiarito nel parere del Ministero dell'Interno – Finanza Locale del 25 settembre 2014, in quanto lo stesso effettuerà le valutazioni sulla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni al fine di assicurare il permanere degli equilibri, in sede di predisposizione del parere obbligatorio sulla proposta di bilancio;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/00.

PROPONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI CONFERMARE per l'esercizio 2026 l'aliquota dell'Addizionale comunale sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento), confermando altresì l'esclusione dell'applicazione di esenzioni correlate all'ammontare del reddito imponibile;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Finanziario gli adempimenti consequenziali ivi compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;

DI DARE ATTO che il gettito previsto per l'anno 2026 ammonta ad € 3.550.000,00;

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del Settore Finanziario, Dott. Marco Chiauzzi.

Acquisiti

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti

-lo Statuto del Comune di Afragola.

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e che l'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all'IRPEF al Consiglio Comunale.

DELIBERA

1) DI APPROVARE la relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) DI CONFERMARE per l'esercizio 2026 l'aliquota dell'Addizionale comunale sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento), confermando altresì l'esclusione dell'applicazione di esenzioni correlate all'ammontare del reddito imponibile.

3) DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Finanziario gli adempimenti consequenziali ivi compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014.

4) DI DARE ATTO che il gettito previsto per l'anno 2026 ammonta ad € 3.550.000,00.

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.